

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
UNIONE MONTANA CUSIO MOTTARONE**

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE



**ORGANIZZAZIONE E RISORSE
Sezione 3**

Il Professionista incaricato
Dott. Geologo Cattin Marco



Domodossola, Dicembre 2022

INDICE

1.	ORGANI, ORGANISMI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI	3
1.1	IL SINDACO	3
1.2	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).....	5
1.3	IL COMITATO COMUNALE ED INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA L.R. 7/2003	6
1.4	LA SALA OPERATIVA COMUNALE.....	7
1.5	IL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.)	7
2.	LA PROVINCIA.....	7
3.	LA PREFETTURA.....	8
4.	LA REGIONE.....	8
5.	IL VOLONTARIATO	9
5.1	IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)	10
5.2	IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI (A.I.B.).....	11
6.	LE FORZE OPERATIVE	11
6.1	Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	11
6.2	Forze Armate	12
6.3	Forze dell'Ordine.....	13
7.	IL SISTEMA SANITARIO: IL SERVIZIO 118.....	14
7.1	L'Azienda Sanitaria Locale.....	15
7.2	La Croce Rosse Italiana (C.R.I.) e il Corpo Volontari del Soccorso (C.V.S.).....	15
8.	L'A.R.P.A.	15
9.	IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE.....	16

1. ORGANI, ORGANISMI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI

1.1 IL SINDACO

La **Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7**. Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 11.

(Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)

1. **I comuni** si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. **Il Sindaco** e il Presidente della Provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.
4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, **il Sindaco** assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:
 - a) a livello comunale o intercomunale, **il sindaco** chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;
 - b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

Dal **PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE** della Prefettura del VCO (Dicembre 2003) pag. 13 si ricava che **in tempo di normalità**:

[...]“I SINDACI DEI 77 COMUNI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, singolarmente o in forma associata,

- provvedono a dotare i comuni di una struttura di protezione civile, costituita dai vigili urbani e/o altri organi e uffici comunali, nonché dai volontari locali singoli o organizzati in gruppi e/o associazioni;
- individuano le aree per le esigenze della protezione civile ed i punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso delle colonne di soccorso o per l'evacuazione dei cittadini;
- precostituiscono le squadre di soccorso, composte da proprio personale tecnico e/o di manovalanza, nonché da volontari locali; .
- individuano le risorse disponibili *in loco* per le esigenze della protezione civile; .
- organizzano un sistema di comando e controllo ("Centro Operativo Comunale" C.O.C. o "Intercomunale"

C.O.I. che preveda, in particolare, una sala operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per garantire il collegamento con i responsabili delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedali, vigili del fuoco, enel, gas, acquedotti, telecom, ecc.);

- individuano i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza per i vari tipi di rischio (osservazione, allarme, interventi);
- predispongono il Piano di evacuazione, avvalendosi del Centro Operativo Comunale e tenendo conto delle indicazioni di cui all' **ALLEGATO N. 1**.
- riepilogano tutte le attività di cui sopra in un Piano comunale o intercomunale di protezione civile.”[...]

ALLEGATO N. 1

PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Prefettura del VCO (Dicembre 2003)

INDICAZIONI PER IL PIANO DI EVACUAZIONE DI UN CENTRO ABITATO

da disporsi a cura dei Comuni o dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.)

Le finalità del piano sono quelle di consentire l'evacuazione del centro abitato nel più breve tempo possibile in caso di calamità (terremoto, alluvione, inquinamento atmosferico. . .), evitando pericolosi intasamenti del traffico

Deve essere redatto, in tempo di normalità, su mappa in forma schematica, chiara e comprensibile, eventualmente in deroga alla vigente organizzazione del traffico (divieti, sensi unici ecc.)

- Deve essere adeguatamente pubblicizzato con manifesti che dovranno essere permanentemente affissi in luoghi ben accessibili e protetti
- In caso di ALLUVIONE, dovranno essere utilizzati, come località di raccolta, quelle poste a quote più alte

In caso di TERREMOTO, la popolazione deve seguire gli itinerari di fuga per giungere alle località di raccolta

In caso di INQUINAMENTO ATMOSFERICO provocato da industrie a rischio, gli itinerari di fuga dovranno portare nelle località di raccolta poste contro vento

Inoltre sempre dal **PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE** della Prefettura del VCO (Dicembre 2003) si ricava che **nella fase di emergenza**:

[...]“I Sindaci sono autorità comunali di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assumono la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvedono agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiedono l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto (oppure al Presidente della Provincia), che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità comunale di Protezione Civile. Oltre ai compiti innanzi accennati, provvedono a:

- acquisire immediatamente aree idonee ad ospitare Roulottopoli, Tendopoli, Ospedali da Campo, Servizi.

Le aree devono essere già state individuate nelle pianificazioni. Andranno presi accordi preventivi con i proprietari delle aree stesse onde evitare contrattamenti e malintesi al momento della necessità;

- verificare la disponibilità delle aree per l'atterraggio di elicotteri già individuate in tempo di normalità, e contrassegnarle al centro con un "H" realizzata in calce.

I Sindaci, inoltre, per l'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono singolarmente o in forma associata, del "Centro Operativo Comunale" (C.O.C.) o "Intercomunale" (C.O.I.)"

1.2 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

Dal **PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE** della Prefettura del VCO (Dicembre 2003) si ricava che **in tempo di normalità**:

[...] "IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

E' presieduto dal Sindaco o, in assenza, da un suo delegato, e ne fanno parte:

- il Segretario Comunale
- il Comandante della Polizia Municipale
- un rappresentante dell' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
- rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Ex Corpo Forestale dello Stato (se presenti sul posto con Uffici periferici)
- il rappresentante dell'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.)
- il rappresentante del Volontariato di protezione civile
- i rappresentanti di Uffici ed enti di cui si renderà necessaria la presenza (ad es. Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ecc.)
- eventuali professionisti specializzati in varie branche qualora si presenti la necessità di consultarli." [...]

[...] "I Compiti del C.O.C.

collaborare con il Sindaco

- alla stesura del Piano comunale o intercomunale di protezione civile (redatto in forma sintetica)
- alla pianificazione degli interventi locali
- all'organizzazione di un sistema di allertamento delle componenti chiamate al soccorso e di convocazione dei componenti del Centro Operativo Comunale
- alla precostituzione delle squadre di soccorso, composte da personale tecnico, da altro personale e da volontari.

Le squadre di soccorso opereranno, in linea di massima, nel modo seguente:

- le squadre addette alla vigilanza alle dipendenze delle Forze di Polizia;
- le squadre addette al salvataggio di vite umane alle dipendenze dei Vigili del Fuoco o dei tecnici locali;
- le squadre addette all'assistenza di lesi e ammalati alle dipendenze del Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
- le squadre addette alla bonifica del territorio e alla distruzione di carogne animali alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale;
- le squadre addette allo spegnimento di incendi alle dipendenze del Ex Corpo Forestale dello Stato;

- le squadre addette alla bonifica di inquinamenti alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale e del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P. A. Piemonte.

Tutte le squadre, nei limiti del possibile, devono comunicare tra loro e con il C.O.C. e quest'ultimo con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (servendosi, ove esistano, anche di radioamatori locali);

- alla realizzazione di un "Piano di evacuazione" del centro abitato suddiviso in settori come indicato nello schema di cui all'ALLEGATO N. 1, stabilendo, in via meramente orientativa, salvo il riscontro della situazione dei luoghi al momento della calamità, le "località di raccolta" e gli "itinerari di fuga". "[...]

Dal **PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE** della Prefettura del VCO (Dicembre 2003) si ricava che **nella fase di emergenza:**

“Il **C.O.C. in emergenza**, si riunisce nella sede municipale predisposta o, in caso di inagibilità, in altra sede alternativa munita dei mezzi di collegamento necessari. Ciascun membro del C.O.C., per assolvere i propri compiti, deve conoscere l'organizzazione Provinciale e locale della Protezione Civile, nonché le singole pianificazioni specifiche.

I compiti del C.O.C. in emergenza sono:

- collaborare con il Sindaco nella gestione dell'emergenza
- assicurare un collegamento telefonico e radio H24 con la Sala Operativa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo per un aggiornamento continuo della situazione e per le richieste di soccorsi finalizzati.[...]

1.3 IL COMITATO COMUNALE ED INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA L.R. 7/2003

Art. 15.

(Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)

1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, e' istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.
2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di crisi comunale, oppure dell'Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.
5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di

protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

1.4 LA SALA OPERATIVA COMUNALE

La Sala Operativa viene attivata:

- nei locali dell'**Ufficio Tecnico del Comune** in caso di evento ordinario

Nella Sala Operativa agiscono:

- Comitato di P.C.;
- Operatori radio;
- Eventuali membri chiamati a partecipare in relazione alla natura dell'evento calamitoso verificatosi.

1.5 IL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.)

È un organo collegiale istituito dal Prefetto ed ha il compito di coordinare in ambito territoriale tutte le operazioni di soccorso nel settore interessato all'evento.

Il **Centro Operativo Misto** opera alle dirette dipendenze del Prefetto ed è diretto da un funzionario della Prefettura la cui attività *“non è intesa a sostituirsi a quella dei Sindaci, né a sovrapporsi al loro potere decisionale quali organi di Protezione Civile a livello comunale, ma a fornire alle stesse amministrazioni locali un contributo tecnico in una visione più generale, per l'organizzazione comunale dei servizi di emergenza”*.

La provincia è stata divisa in zone. In ogni zona è stato individuato per posizione geografica, per i collegamenti con la rete viaria e per importanza globale un Comune capo zona in cui trova la sede il C.O.M.

I Comuni dell'Unione Montana Cusio Mottarone fanno parte del C.O.M. n. 3 con sede a Omegna.

2. LA PROVINCIA

La Legge 225/92 ha definito meglio ruoli e competenze delle Province, assegnando loro il compito di svolgere precise attività, tra cui la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati di interesse per la protezione civile, la predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e la gestione del Comitato provinciale di Protezione civile.

Il D.Lgs 112/98 riconferma le attribuzioni in termini di programmazione e funge da fondamento giuridico alla L.R. 44/00. Quest'ultima definisce in particolare l'attribuzione di competenze e responsabilità per gli enti locali, definendo per la Provincia un ruolo, oltre che di coordinamento (si pensi ad esempio alla predisposizione di corsi di formazione e all'attività di definizione delle modalità di collaborazione con il volontariato e le procedure di impiego dello stesso), anche operativo attraverso l'attività di definizione delle modalità e delle procedure di diffusione e conoscenza delle informazioni contenute nel Programma di Previsione e di Prevenzione dei Rischi, la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione civile e

l'organizzazione di esercitazioni periodiche in materia di protezione civile.

Con la L.R. n. 5/01, integrativa della L.R. 44/00, poi, è stato assegnato alle province il compito di istituire la sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato.

Infine, con la L.R. 07 /03 si è ribadito il ruolo del Presidente della Provincia che, analogamente al Sindaco, diviene Autorità Provinciale di Protezione civile, avendo come ambito di competenza gli Eventi di Livello b).

3. LA PREFETTURA

Il ruolo centrale e l'esperienza maturata delle Prefetture è stata unita all'importanza di una gestione integrata dell'emergenza, priva di frammentazione decisionale e di sovrapposizioni funzionali. Questi concetti sono stati esposti con chiarezza dal Dipartimento della Protezione civile (attraverso la Circolare 30 settembre 2002, n. 5114) che attribuisce al Prefetto un ruolo di "cerniera" con gli altri enti pubblici attivando, secondo quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale.

Resta fermo, in ogni caso, quanto decretato dalle disposizioni legislative di riferimento, secondo cui il Prefetto concorre con gli enti interessati a deliberare e/ o revocare la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al verificarsi degli eventi di Livello C) nonché di coordinare la gestione di tali eventi in qualità di Ufficio

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59") all'art. 11 trasforma le Prefetture in Uffici Territoriali del Governo, assumendo il Prefetto del capoluogo della regione anche le funzioni di commissario del governo. Tali Uffici sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferiti ad altri uffici.

Al Prefetto spetta altresì il compito di coordinare e/o richiedere esplicitamente l'intervento di Forze dell'Ordine e Forze Armate.

La circolare del settembre 2002, infine, specifica che in situazioni di emergenza è soltanto il Prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, è legittimato ad assumere iniziative straordinarie, in attesa di eventuali successive ordinanze di protezione civile.

4. LA REGIONE

La Regione svolge un ruolo di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare l'intervento degli enti pubblici competenti.

La Legge 225/92 ha attribuito alle regioni il ruolo di programmazione, di indirizzo e di partecipazione alla attività di protezione civile: in particolare ad esse è stato affidato il compito di

provvedere alla predisposizione e all'attuazione del Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (in armonia con le indicazioni degli strumenti di pianificazione a livello nazionale) e, al tempo stesso, di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile.

Il D.Lgs. 112/98, poi, prevede il conferimento alle regioni di varie funzioni, dalle quali risulta evidente un ruolo fondamentale nell'attività di prevenzione e prevrsione, che si concretizza nel censimento, identificazione dei rischi e nell'elaborazione di linee guida per la loro valutazione ed analisi.

Il succitato D.Lgs. delegava alle Regioni la gestione di eventi di Livello B), ma con la L.R. 44/00, la Regione Piemonte ha, a sua volta, delegato alle province le competenze operative in materie di protezione civile, in particolare per quanto riguarda gli eventi di Livello b). Restano alla Regione le già indicate funzioni di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono.

La L.R. 07 /03 specifica, poi, che le attività previste per fronteggiare gli eventi di Livello B) sono attuate (con il concorso di tutti gli enti) a livello regionale quando risultano coinvolte due o più province.

Si ricorda inoltre che ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" il Capo del Dipartimento di Protezione civile agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, e' autorizzato a definire la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle Amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

5. IL VOLONTARIATO

La normativa vigente in materia di protezione civile, prendendo atto delle difficoltà che comporta l'adempimento da parte degli enti locali dei complessi compiti richiesti da questa attività, permette e consiglia agli stessi di avvalersi della collaborazione di privati cittadini e, soprattutto, di

utilizzare le risorse del volontariato nelle sue varie forme. A tal fine, il Servizio nazionale riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento (Art. 18, Legge 225/92).

Il volontariato non deve pertanto essere considerato come una risorsa da utilizzare nei momenti di emergenza, ma può e deve essere impiegata anche in fase di previsione e prevenzione, in quanto spesso all'interno di queste organizzazioni sono presenti figure qualificate e qualificanti. Ciò è confermato dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), secondo cui deve essere considerata "organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso" in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché "attività di formazione e addestramento nella stessa materia",

La disciplina del volontariato in materia di protezione civile a livello regionale è affidata alla L.R. 10/90, in anticipo rispetto alla legislazione nazionale (rappresentata dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266). La legge regionale prevede, tra l'altro, la realizzazione dell'albo comunale del volontariato (con l'iscrizione di persona singole, associazioni, gruppi ed enti) e la realizzazione del quadro provinciale del volontariato con relativa gestione della banca dati.

Inoltre, la Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38, che recepisce la normativa nazionale (L. 266/91), istituisce il registro regionale delle associazioni di volontariato, stabilendo le modalità di iscrizione e di aggiornamento dello stesso e, recentemente, la Regione Piemonte si è dotata di una legge quadro di Protezione Civile, la L.R. 07 /03, di cui l'art. 193 è completamente dedicato al volontariato e alla sua organizzazione sul territorio.

5.1 IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)

Le Province, inoltre, hanno la possibilità di creare "Coordinamenti provinciali del volontariato" che hanno il compito di aggregare le varie realtà locali esistenti (gruppi comunali e associazioni) e di attuare esercitazioni e corsi di formazione che rispondano a precise esigenze sul territorio.

I Coordinamenti ricoprono pertanto un ruolo che può essere definito come "divulgativo", mentre su un piano "operativo", i Comuni si occupano di creare piani di Protezione Civile per operare sia nel campo della prevenzione sia in quello del soccorso, anche tramite l'utilizzo dei gruppi comunali.

Il Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile del VCO nasce pertanto con lo scopo di promuovere e coordinare le attività svolte dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Coordinamento stesso.

Il Coordinamento, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, contribuisce alla diffusione delle tematiche di Protezione Civile a tutti i livelli, anche attraverso la collaborazione di altri Enti,

Associazioni, Gruppi e Organizzazioni.

Il Coordinamento può riunire i seguenti gruppi di volontariato:

- Gruppi ANA di Protezione Civile Gruppi comunali
- Gruppi specializzati: Soccorso Alpino, Sommozzatori, Radioamatori, Gruppi cinofili, ecc.

5.2 IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI (A.I.B.)

Il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte opera sul territorio regionale nell'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, con le regole definite dalla convenzione con la Regione Piemonte - Assessorato Economia Montana e Foreste, stipulata in applicazione della Legge Regionale n. 16/94.

Gli oltre 6.000 volontari risultano organizzati in circa 240 squadre diffuse capillarmente su tutto il territorio boscato montano e pedemontano piemontese ed intervengono, coordinati dal Ex Corpo Forestale dello Stato, in tutte le fasi della lotta agli incendi boschivi: sorveglianza del territorio, avvistamento dei focolai, estinzione del fuoco e attività di manutenzione di viali taglia fuoco, della viabilità forestale e dei punti d'acqua.

Nel 2001 viene firmata una nuova Convenzione con la Regione Piemonte in cui viene definito un nuovo modello organizzativo di tipo piramidale che prevede nuove figure interne: partendo dalla suddivisione dei soggetti inquadrati in AIB volontari e AIB ausiliari, vi sono Capisquadra, Comandanti di Distaccamento, Ispettori Provinciali, ispettori Regionali e l'Ispettore Generale del Corpo.

I volontari che ricoprono incarichi all'interno del Corpo (quadri organizzativi) collaborano con i competenti livelli del Ex Corpo Forestale dello Stato presenti sul territorio piemontese, ricevendo e garantendo all'interno del "Corpo AIB", l'applicazione delle disposizioni impartite nel corso delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi⁴.

Il "Corpo AIB" affianca altresì gli uffici del Settore Antincendi Boschivi della Regione Piemonte e il Ex Corpo Forestale dello Stato nell'opera di sensibilizzazione e d'informazione verso l'opinione pubblica sul tema degli incendi boschivi.

Tutto ciò avviene in un quadro di certezze e di rapporti ben definiti grazie alla definizione di un elenco di "Procedure operative per gli interventi a tutela dei boschi dagli incendi" redatto in collaborazione tra la Regione Piemonte, il Ex Corpo Forestale dello Stato e il Corpo AIB.

6. LE FORZE OPERATIVE

6.1 Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La lotta agli incendi non costituisce l'unica attività svolta dai Vigili del Fuoco che intervengono in varie situazioni: allagamenti, crolli, incidenti stradali che coinvolgono persone o sostanze pericolose, alluvioni, pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, ed altro, collaborando con

gli Enti locali per la diffusione delle norme di sicurezza e la tutela della vita dei cittadini.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è l'ufficio operativo che agisce concretamente sul territorio effettuando gli interventi di soccorso ed operando i necessari controlli di prevenzione.

Per permettere interventi tempestivi sono stati creati i Distaccamenti, strutture in cui sono presenti alcuni mezzi ed una o più squadre di soccorso.

Il primo intervento viene effettuato dalla squadra del Distaccamento più vicino; in caso di necessità, altri mezzi ed uomini intervengono in aiuto dagli altri distaccamenti più vicini.

L'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco è stato soppresso dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, che lo sostituisce con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Direzione regionale del Piemonte svolge in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e difesa civile.

Sul territorio della Provincia del VCO, il Corpo dei Vigili del Fuoco è così organizzato (in grassetto le sedi che si trovano sul territorio dell'Unione Montana:

- ❖ **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** con sede a Verbania;
- ❖ **Distaccamento Volontari di Gravellona Toce**;
- ❖ **Distaccamento Volontari di Omegna**;

6.2 Forze Armate

Il 1 ° Comando delle Forze di Difesa (FOD) assume le competenze e le responsabilità in materia di concorsi forniti dai reparti militari ad Amministrazioni/ organismi esterni al comparto della difesa: il 1 ° FOD rappresenta pertanto l'interlocutore della Prefettura e degli Organismi civili a livello locale.

Allo scopo di garantire la massima aderenza dell'Organizzazione Militare a quella Amministrativa dello Stato, e tenendo conto della dislocazione delle sedi stanziali dei reparti, il territorio nazionale è stato suddiviso in due aree di giurisdizione; il nord è di competenza del 1 ° FOD.

Ai fini di un rapido, razionale e ottimale impiego delle risorse necessarie per gli interventi, la giurisdizione del FOD - limitatamente alla attività di concorso - si estenderà su tutti i reparti, gli Enti e gli organismi delle FF.AA. presenti nella zona di responsabilità, indipendentemente dalla loro dipendenza e dall'area di appartenenza.

La normativa in vigore prevede che l'Esercito possa essere chiamato a intervenire per:

- ❖ **Soccorso alla vita umana:** tenuto conto dell'urgenza di tali interventi l'Ente/reparto interessato opera di iniziativa - tenendo informati i Comandi superiori - senza bisogno di specifiche autorizzazioni.

- ❖ **Salvaguardia delle libere istituzioni per esigenze di ordine pubblico:** la decisione di impiegare reparti militari in questa particolare attività risale, di norma, ai massimi vertici politici, ancorché la richiesta possa pervenire direttamente ai Comandi Militari.
- ❖ **Pubblica utilità:** il Gabinetto del Ministro della Difesa ha delegato le FF.AA. ad autorizzare dei concorsi, fatte salve alcune situazioni specifiche.
- ❖ **Pubbliche calamità:** laddove si evidenzia un pericolo per la vita umana e per esigenze di chiarificazione della situazione in occasione di gravi calamità naturali, gli interventi sono condotti di iniziativa.

6.3 Forze dell'Ordine

La Questura: il Questore coordina i servizi di ordine e sicurezza pubblica in caso di emergenza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri (112): collabora all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ed espleta quelli di Polizia Militare. Cura, in particolare, i compiti informativi sull'evolversi della situazione, data la sua distribuzione capillare nel territorio della provincia.

Gruppo Carabinieri Forestale (115) l'ex Ex Corpo Forestale dello Stato, da oltre venti anni collabora con la Regione Piemonte per lo svolgimento di varie attività forestali tra queste la lotta agli incendi ricopre particolare rilievo.

Nell'ambito della Regione Piemonte, l'attività di spegnimento degli incendi avviene attraverso il concorso operativo dell'ex Ex Corpo Forestale dello Stato e il Volontariato A.I.B.

Il rapporto tra l'ex C.F.S. e Regione Piemonte è regolato da un apposita convenzione (rep. n. 4683 del 27/07/2000) che definisce gli ambiti di impiego dell'ex C.F.S. e in particolare:

- ❖ All'ex C.F.S. vengono affidate la direzione e il coordinamenti delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi. Ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale volontario, nonché il concorso nell'azione educativa, informativa e di propaganda antincendio;
- ❖ per l'espletamento delle funzioni antincendi boschivi opera con fondi della Regione, una Sala operativa presso la sede del Coordinamento regionale forestale;

L'organizzazione, la gestione operativa e funzionale della predetta sala è lasciata alla autonoma determinazione del C.F.S. che si atterrà, nell'ambito delle materie convenzionate, alle direttive regionali impartite alla Regione.

Il Ex Corpo Forestale dello Stato opera attraverso un numero di emergenza sempre attivo che serve per segnalare l'avvistamento di incendi boschivi.

Il Coordinamento regionale ha sede a Torino (ove è presente anche il Centro Operativo Antincendi Boschivi). Il Coordinamento Provinciale ha, invece, sede a Verbania.

All'interno del territorio dell'Unione Montana non sono presenti ulteriori sedi periferiche del Ex Corpo Forestale dello Stato; il comando stazione attivo più prossimo è quello con sede in Viale S. Anna, 75 a Verbania TEL: 0323 556313 FAX: 0323 558321 Posta Elettronica



Il Comando Sezionale Polizia Stradale (113): concorre all'attuazione dei blocchi stradali nonché alla disciplina delle deviazioni del traffico, ad effettuare la scorta all'unità di soccorso e di evacuazione della popolazione, previa intesa con il Questore.

Il Comando Gruppo Guardia di Finanza (117): attua i compiti inerenti allo specifico servizio di istituto, nonché di collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

Il Comando di Polizia Municipale: collabora con le strutture operative comunale al mantenimento dell'ordine pubblico e alla viabilità.

In particolare, la Legge 11 luglio 1978, n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare" e la più recente Legge 14 novembre 2000, n. 331 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale".

7. IL SISTEMA SANITARIO: IL SERVIZIO 118

Sul territorio della Regione Piemonte, il Servizio 118 gestisce le attività di elisoccorso, di soccorso alpino e di maxiemergenze.

Il Servizio 118 è pertanto attivo anche in caso di terremoti, incidenti ferroviari, alluvioni, esplosioni, emergenza da inquinamento (nubi tossiche, perdita di sostanze pericolose).

In particolare questa collaborazione si è fortificata nel 1997 quando, in seguito alla riorganizzazione degli uffici e delle relative strutture organizzative regionali (n attuazione della Legge Regionale 51/97) fu istituito il Settore Antincendi Boschivi e Rapporti con il Ex Corpo Forestale dello Stato, facente parte della Direzione Economia Montana e Foreste, dell'Assessorato economia Montana e Foreste, con la funzione di coordinare tutta l'attività antincendio e di redigere gli strumenti di pianificazione richiesti dalla normativa regionale e statale.

Questa struttura regionale è presente nelle sedi di Novara, Torino e Verbania.

La Centrale 118 può far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria anche in caso di maxiemergenza (alluvioni, terremoti, esplosioni, incidenti aerei ecc.) grazie ad un contatto diretto con altre forze operative come: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale. La Centrale Operativa 118 provvede anche alla rilevazione in tempo reale dei posti letto nei reparti di emergenza degli ospedali della Regione, consentendo la destinazione finale dei pazienti a seconda della patologia e dalla gravità.

Sul territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola, la Centrale operativa è denominata "PIEMONTE EMERGENZA 118 - PREMOSELLO" ed ha sede a Verbania (Loc. Premosello).

Per svolgere tutte queste funzioni, all'interno della Centrale Operativa 118 operano diversi soggetti, descritti nei paragrafi successivi.

7.1 L'Azienda Sanitaria Locale

Il territorio dell'Unione Montana è interamente compreso nell'ambito della A.S.L. 14 del Verbano Cusio Ossola, la cui sede della Direzione Generale è localizzata ad Omegna: tale azienda sanitaria gestisce una popolazione residente di circa 172.000 unità, appartenenti a 82 diversi Comuni dislocati sia in provincia del Verbano Cusio Ossola sia in provincia di Novara.

Inoltre, come già indicato nella Sezione 1 - Analisi territoriale, l'area di competenza della A.S.L. 14 è suddiviso in tre distretti, rispettivamente Verbania, Omegna e Domodossola; tutti e sei i Comuni compenenti l'Unione Montana fanno parte del Distretto di Omegna.

Le A.S.L. predispongono tutti i servizi (personale medico ed attrezzature) necessari per affrontare le esigenze del soccorso e coordinano le attività mediche e di pronto soccorso da effettuarsi presso gli ospedali, che verranno individuati dal Servizio di Emergenza Sanitaria (118) al momento dell'evento.

Le A.S.L. competenti per territorio mantengono i contatti con la Croce Rossa ed i luoghi di cura e di ricovero per ogni possibile collaborazione e propongono, alle autorità comunali, i provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

7.2 La Croce Rosse Italiana (C.R.I.) e il Corpo Volontari del Soccorso (C.V.S.)

I gruppi appartenenti alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) e i Corpi Volontari del Soccorso (C.V.S.) concorrono ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni colpite mediante l'utilizzo di un reparto di Pronto Soccorso e smistamento e l'approntamento dei Centri Raccolta per i primi soccorsi.

Collaborano inoltre con la A.S.L. con la Centrale Operativa "118", fornendo personale ed attrezzature per la costituzione dell'Unità Assistenziale di Emergenza e assicura il trasporto degli infermi a mezzo di autoambulanze.

Sul territorio dell'Unione Montana non sono presenti Comitati Locali della C.R.I., il cui Comitato Provinciale ha sede a Verbania.

8. L'A.R.P.A.

L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte) cura l'effettuazione dell'analisi ed i rilievi necessari per stabilire l'entità e l'estensione dei danni derivanti dall'evento (aria, suolo, acqua, alimenti). Può altresì mettere a disposizione i propri tecnici per svolgere funzioni di assistenza e consulenza, anche durante le fasi di emergenza.

A seguito della L.R. 20 novembre 2002, n. 28 le attività dell'A.R.P.A. sono state ulteriormente ampliate e l'Agenzia svolge un ruolo fondamentale nei servizi di previsione e prevenzione, sia dei rischi naturali (attraverso l'analisi ed il controllo di fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici) che dei rischi tecnologici (attraverso il controllo di fattori fisici, chimici e biologici connessi all'attività dell'uomo e al controllo dell'uso pacifico dell'energia nucleare e in

materia di protezione dalle radiazioni).

9. IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese provvede al soccorso di persone rimaste isolate o infortunate in zona impervia. I Tecnici del Soccorso Alpino, inoltre collaborano con il Servizio 118 nel caso di interventi SAR di elisoccorso.